



Comune di Padova

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI E AVVOCATURA

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI AVVOCATI DEL LIBERO FORO CUI AFFIDARE IL PATROCINIO DEL COMUNE DI PADEA

- Art. 1 -

- Oggetto -

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di un elenco di avvocati del libero foro cui affidare in piena autonomia il patrocinio del Comune di Padova nei casi in cui il Comune non possa essere rappresentato e difeso dall'Avvocatura Civica. L'elenco è unico, suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso.:

SEZIONE 1 - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: TAR, Consiglio di Stato, Commissione Tributaria Provinciale e Regionale, Cassazione - Sezione Tributaria

Sottosezioni:

- a) urbanistica
- b) commercio
- c) appalti
- d) tributi...

SEZIONE 2 – CONTENZIOSO CIVILE

Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione - Sezione Civile

Sottosezioni:

- a) procedure ingiuntive ed esecutive

SEZIONE 3 – CONTENZIOSO IN MATERIA DI LAVORO

Assistenza e patrocinio presso il Tribunale del Lavoro, Corte d'Appello, Corte di Cassazione

SEZIONE 4 – CONTENZIOSO PENALE

Assistenza e patrocinio presso il Giudice di Pace, Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione – Sezione Penale

- Art. 2 -

- Requisiti -

1. Possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco e relativa sezione-sottosezione gli avvocati del libero foro in possesso dei seguenti requisiti:
 - 1) iscrizione all'albo professionale da almeno 5 (cinque) anni;
 - 2) comprovata specializzazione nella sezione-sottosezione dell'elenco nella quale si chiede di essere inserito;

- 3) possesso di una assicurazione professionale;
 - 4) assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti, di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, nonché di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
 - 5) assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale nell'interesse del Comune.
2. Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di richiesta di iscrizione nell'elenco e permanere durante tutto il periodo di iscrizione.

- Art. 3 -

- Presentazione delle domande -

1. Le domande di iscrizione nell'elenco e relative sezioni e sottosezioni devono pervenire mediante posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo PEC: avvocatura.pec.comune.padova.it .
2. La domanda, predisposta secondo l'apposito modulo pubblicato sul sito, deve contenere, a pena di esclusione:
 - dati anagrafici e copia di un documento di identità in corso di validità;
 - dettagliato *curriculum* professionale in formato europeo con indicazione della data di iscrizione all'albo professionale;
 - due preventivi di spesa riferiti, rispettivamente, alla trattazione di i) controversie di elevata complessità e ii) controversie di minore complessità, distinte in base a: valore della causa, il grado di approfondimento necessario per lo studio e l'istruttoria della controversia, le ore lavorative stimate;
 - autodichiarazione relativa ai requisiti di cui all'art. 2 nn. 4 e 5;
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

- Art. 4 -

- Elenco -

1. Il Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura procede a formare l'elenco in ordine alfabetico, includendovi coloro che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti. Dell'elenco, una volta predisposto e approvato, verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito internet Padovanet. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale e/o graduatoria di merito.
2. L'elenco è aggiornato in tempo reale con l'inserimento della domanda pervenuta completa dei requisiti richiesti. È facoltà del professionista iscritto chiedere in ogni momento la cancellazione dall'elenco.
3. Il Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura dispone la cancellazione d'ufficio, dandone tempestiva comunicazione al professionista, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
 - venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale del Comune;
 - falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'elenco, accertata a seguito dell'iscrizione;
 - mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell'incarico affidato.

- Art. 5 –
- Modalità di conferimento dell’incarico -

1. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun obbligo in capo al Comune, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell’incarico.
2. Il Comune conserva piena autonomia nella scelta, all’interno dell’elenco, dell’avvocato cui conferire l’incarico, osservando di norma il principio di rotazione tra i professionisti iscritti e considerando altresì:
 - attitudine e pregresse esperienze professionali risultanti dal curriculum professionale allegato alla domanda;
 - analogia, consequenzialità e complementarietà con altri incarichi precedentemente svolti, con particolare riferimento a quelli svolti per il Comune;
 - disponibilità immediata ad assumere l’incarico;
 - preventivi di spesa presentati contestualmente alla domanda di iscrizione all’elenco di cui all’art. 3.
3. Previa verifica di specifiche situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse, l’incarico è conferito per singolo grado di giudizio e può essere rinnovato per i gradi successivi;
4. Il legale incaricato svolge la sua prestazione professionale in modo autonomo, coordinandosi con l’Avvocatura Civica, cui verranno trasmessi gli atti predisposti e cui verrà tempestivamente comunicato lo stato del contenzioso e gli esiti delle udienze.
5. A fini del conferimento dell’incarico di patrocinio legale, gli avvocati iscritti nell’elenco, contattati dal Comune, predisporranno un dettagliato preventivo scritto di spesa, coerente con la documentazione prodotta ai sensi dell’art. 3.
6. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione.

- Art. 6 –
- Trattamento dei dati personali -

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) i dati personali forniti dai professionisti avvocati con le domande di iscrizione sono raccolti per le finalità di formazione e tenuta dell’elenco e sono trattati per le finalità inerenti alla gestione dell’elenco e dell’incarico eventualmente conferito.
2. I professionisti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione nell’elenco, per via telematica, utilizzando l’apposito Modulo pubblicato sul sito istituzionale www.padovanet.it e seguendo le istruzioni indicate.

Per informazioni o chiarimenti;

Settore Servizi Istituzionali e Avvocatura

Via N. Tommaseo, 60 – 35121 Padova

Tel.049-8205295 Fax 049-8205292

e-mail: segreteria.avvocatura@comune.padova.it

pec: avvocatura@pec.comune.padova.it